



STATUTO

UNICA SERVIZI S.P.A

Definitivo (02/06/2008)

S T A T U T O

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1

E' costituita una società per azioni denominata

"UNICA SERVIZI S.P.A."

ARTICOLO 2

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 3

La società ha sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG).

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 4

La società ha per oggetto le seguenti attività, da rendere prevalentemente, in via diretta o tramite società partecipate, a favore degli enti pubblici soci:

1) la gestione di attività connesse al ciclo idrico integrato sul territorio, attraverso un congiunto e coordinato esercizio dei servizi pubblici di:

1A) ricerca, captazione, trasporto, trattamento, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed altri usi;

1B) gestione dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e scarico delle acque reflue e di smaltimento dei fanghi residui ivi compresi l'espurgo, la pulizia e il mantenimento di collettori, fognature, canali ricettori di acque reflue e relative caditoie, del trattamento epurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio;

2) la progettazione e la realizzazione di impianti idrici, di fognatura, di depurazione e del gas in proprio e per conto terzi; la fornitura di *know how* riguardante le attività elencate nei precedenti punti;

3) la realizzazione e gestione di opere e impianti per il teleriscaldamento o la produzione combinata di calore ed energia elettrica, ai fini della distribuzione di calore per uso domestico e/o industriale;

4) la prestazione di servizi in materia di risparmio energetico e relativi controlli;

5) l'installazione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo di centrali termiche, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo inclusa la realizzazione e la gestione di impianti a rete, di proprietà od in concessione, per la produzione e per la distribuzione di acqua surriscaldata/vapore (teleriscaldamento), ad uso di: riscaldamento, raffrescamento e di produzione di acqua calda igienico-sanitaria, nonché la relativa attività di vendita e commercializzazione, anche in forma disgiunta;

6) la progettazione, attuazione e la successiva gestione di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;

7) gestione dei fanghi di depurazione ivi compreso il loro

trattamento, recupero, riutilizzo anche a fini economici;

8) raccolta, anche mediante differenziazione, recupero, trasporto, gestione delle piazzole di raccolta e smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche mediante la gestione degli impianti a tecnologia complessa; ivi compresi lo spazzamento, la pulizia, il lavaggio ed il diserbo di strade ed aree pubbliche, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

9) l'erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento, l'innocuizzazione e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi prodotti da terzi, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere; - l'erogazione al servizio di autotrasporto anche per conto terzi, di merci quali materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali commerciali, artigianali e di civile abitazione;

10) l'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione, demoscazione, derattizzazione e antilarvali, i trattamenti antiparassitari del Verde, la pulizia dei mercati, lo smaltimento delle carni infette;

11) attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente ove necessario anche con la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

12) la gestione dei servizi concernenti la distribuzione e la cessione di energia elettrica, comprensivi dell'autoproduzione, dell'acquisto, del trasporto, della trasformazione e della vendita della stessa, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere; anche finalizzata al risparmio energetico ed all'uso di fonti rinnovabili;

13) la gestione delle reti di illuminazione pubblica e dei sistemi semaforici e in genere di regolazione del traffico urbano ed extraurbano, nonché delle linee aeree per i servizi filoviari, ivi compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

14) l'esercizio in Italia e all'estero delle attività nel campo degli altri servizi a rete, comprese le attività di progettazione installazione, manutenzione, sviluppo, allacciamento, gestione, fornitura, vendita, esercizio di servizi pubblici e privati di telecomunicazioni compreso l'affitto a terzi di reti spente (*dark fiber*) e illuminate, di impianti, centrali e reti di telecomunicazioni fissi e/o mobili, consentendone anche le interconnessioni tra la propria rete e quella di altri operatori, in qualsiasi forma e mediante l'uso di qualsiasi tecnologia di reti, collegamenti e sistemi di telecomunicazioni, fissi e/o mobili in proprio e/o per conto terzi.

15) la gestione, fornitura e promozione commerciale di servizi

di telecomunicazioni, ivi compreso servizi di Internet, e-commerce, e ogni altro servizio di telematica e telecomunicazione, nonché lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle dinanzi indicate, comprese quelle afferenti al settore delle comunicazioni, della telematica, dell'informatica, dei servizi multimediali ed interattivi.

La società potrà altresì svolgere, negli ambiti di cui sopra, attività di studio, ricerca, consulenza, assistenza, progettazione, costruzione, acquisizione, vendita, commercializzazione e *trading* di beni e servizi, gestione di centri servizi dedicati al trattamento delle informazioni di utenza tramite le reti di telecomunicazioni, provvedendo anche all'assistenza, all'addestramento e a quant'altro necessario alla fornitura dei propri servizi, all'affitto, al noleggio, o comunque alla cessione in uso di impianti, attrezzature e/o macchinari di telecomunicazioni;

16) progettazione, costruzione, organizzazione e gestione di opere e servizi per conto dei comuni, enti in genere e loro consorzi, con particolare riferimento alle opere ed ai servizi di pubblica utilità;

17) la gestione di ogni altro servizio pubblico locale connesso, correlato o attinente quelli indicati nei punti precedenti.

La società assume, nei limiti delle proprie competenze, ogni iniziativa rivolta al risparmio, al rinnovo delle risorse e della valorizzazione del patrimonio Idrico.

La società informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi e le attività di cui ai precedenti commi attraverso risorse umane e materiali proprie, e/o mediante appalti, e/o affidamenti e convenzioni, e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto con soggetti esterni coerentemente con le norme di legge; la gestione dei servizi e delle attività affidati dai soci alla società, nonché di altri servizi ed attività eventualmente acquisiti dalla società sul mercato avverrà coerentemente con quanto al comma precedente.

La società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari, connessi o affini a quelli indicati al primo comma, quali, a puro titolo esemplificativo:

- servizi complementari ai suddetti servizi "a rete" (quali la gestione e manutenzione degli impianti a valle del contatore) e/o alternativi ai servizi stessi;
- gestione integrata di interventi nel sottosuolo;
- gestione del patrimonio immobiliare della società stessa, nonché per altri Enti pubblici e soggetti privati - nel rispetto delle norme di legge in materia;
- gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato anche sulla base di contratti di avalimento del servizio con il gestore unico,

- gestione di attività connesse, collaterali o complementari a quelle di cui al punto precedente.

La società, per il raggiungimento di fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, può assumere partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto e/o compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché, qualsiasi operazione od attività ritenuta utile ai fini sociali, purchè sia rispettata la prevalenza dell'attività a favore degli enti locali soci e purchè non vengano in alcun modo sottratte risorse ai fini della migliore gestione possibile dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento diretto.

L'affidamento alla società da parte degli enti pubblici - soci dei servizi previsti nel presente articolo può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento del servizio stesso e comunque escluse le funzioni riservate agli enti locali territoriali e quelle non delegabili per legge.

La società potrà realizzare e gestire le indicate attività direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci ivi compresi eventuali affidamenti o contratti di avvalimento del servizio da parte del gestore unico del servizio idrico integrato anche in cooperazione con altre società del settore.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche import-export), finanziarie, immobiliari e mobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 Marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della Legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della materia normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

La società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati direttamente (c.d. "in house") e comunque nell'ambito territoriale della società di gestione del servizio idrico integrato.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

ARTICOLO 5

La società è ad intero capitale pubblico locale ai sensi dell'art.113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267/2000 e della l.r. Lombardia n. 26/2003, al fine di consentire agli Enti locali soci di conseguire una gestione economica, efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali di propria competenza. Stante la suddetta natura della Società, possono essere soci della medesima solo enti pubblici esponenziali del territorio di riferimento, così come individuati dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, nonché altre pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche dotate di personalità giuridica la cui attività e la cui esperienza possano offrire opportunità favorevoli rispetto al raggiungimento degli scopi sociali e al rispetto dell'interesse pubblico perseguito.

Non è ammessa la partecipazione di privati o di qualsivoglia soggetto la cui partecipazione, per motivi quantitativi o sostanziali, possa causare, in qualche modo, un'alterazione del corretto funzionamento dei meccanismi di controllo "analogo", come definiti dalle successive disposizioni e, in ogni caso, dalla normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale, o una deviazione, anche minima o potenziale, dal perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'affidamento dei servizi da parte degli enti locali soci.

Il capitale della società è di Euro 120.000,00 (centoventimila/00), diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni, tutte del valore nominale di 1,00 (uno/00) euro.

Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale anche beni in natura e crediti.

ARTICOLO 6

Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 C.C. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

ARTICOLO 7

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge, salvo quanto previsto dall'art. 5.

La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione,

rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio.

La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla Società ad incremento della riserva legale.

ARTICOLO 8

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

(i) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;

* nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal collegio arbitrale di cui al successivo art.45, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il collegio arbitrale) dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale

della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare le azioni e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

* nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore o dal collegio arbitrale ai sensi del precedente punto (ii);

* in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

* nell'ipotesi di trasferimento di azioni e/o diritti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

(v) In caso di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali limitati sulle azioni il diritto di voto dovrà permanere in capo all'azionista cedente.

Clausola di gradimento

Salve ed impregiudicate le disposizioni dei precedenti commi), per il trasferimento delle azioni a terzi non soci deve essere richiesto dall'azionista cedente, mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, il preventivo gradimento del consiglio di sorveglianza, il quale può negarlo qualora la persona dell'acquirente designato non risponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei possessori delle azioni in considerazione dell'attività sociale secondo quanto disposto dall'art. 5.

Il consiglio di sorveglianza deve portare a conoscenza dell'azionista interessato la propria decisione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui gli è pervenuta la richiesta di trasferimento. In caso di diniego del gradimento il consiglio di sorveglianza, d'intesa con l'azionista interessato, dovrà collocare le azioni, alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo, entro il termine massimo di 15 (quindici) presso altri soci o presso terzi.

RECESSO

ARTICOLO 9

Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nei casi previsti dalla legge.

Inoltre, ogni socio ha diritto di esercitare il diritto di recesso, indipendentemente da ogni altra circostanza, dal momento in cui vengano meno, anche per sopravvenuti mutamenti legislativi o giurisprudenziali, i requisiti necessari a legittimare l'affidamento diretto nei confronti della società. In tale ultimo caso, il socio ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione secondo il patrimonio netto contabile.

Il diritto di recesso è escluso in caso di proroga del termine di durata della società ed in caso di introduzione o rimozione o modifica di vincoli o limiti alla circolazione delle azioni.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni di legge.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonchè dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) alla Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Gestione;
- c) al Consiglio di Sorveglianza;
- d) ai Consiglieri Delegati.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 12

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod.civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;
- c) delibera sulla distribuzione degli utili;
- d) nomina e revoca il revisore incaricato del controllo contabile;
- e) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio di Sorveglianza;
- f) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.

In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art.2428 cod.civ. le ragioni della dilazione.

La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta.

ARTICOLO 13

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo o in altro luogo, purchè in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso.

ARTICOLO 14

L'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di

controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 15

Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C. è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 16

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonchè i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito all'esibizione dei titoli che legittimano l'intervento in assemblea sono tenuti ad iscriverne nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

ARTICOLO 17

L'assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 18

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

ARTICOLO 19

Qualora nella giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ne disporrà la prosecuzione a non oltre il settimo giorno successivo, dandone comunicazione verbale agli intervenuti senza bisogno di ulteriore avviso. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

ARTICOLO 20

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e successive convocazioni, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente in assemblea.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale presente in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

ARTICOLO 21

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da

altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza potrà comunque sempre delegare il Presidente del Consiglio di Gestione a presiedere l'Assemblea dei Soci, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di Gestione darà conto in apertura dei lavori assembleari.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, di constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, di dirigere e regolare la discussione, nonché di stabilire le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone i relativi risultati.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e due scrutatori.

Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 22

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

CONSIGLIO DI GESTIONE

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, tra cui un Presidente e un

Vice Presidente, eletti dal Consiglio di Sorveglianza, anche tra non soci, previa determinazione del loro numero, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di società partecipate dagli Enti pubblici.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Gestione sono esonerati dal prestare cauzione.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.

ARTICOLO 24

Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione - chiamato a svolgere le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento - sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza.

Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un membro del Consiglio di Gestione medesimo o altro soggetto esterno alla Società.

ARTICOLO 25

In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli.

I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

ARTICOLO 26

Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età.

I verbali delle adunanze del Consiglio di Gestione, redatti dal Segretario, sono letti e sottoposti all'approvazione del

Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva o, al più tardi, in quella seguente; sono firmati da colui che l'ha presieduta e dal Segretario.

ARTICOLO 27

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta dai 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge al Consiglio di Sorveglianza ed a ciascun membro del medesimo, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a due giorni.

Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Consiglio di Sorveglianza.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.

ARTICOLO 28

Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza.

Ai componenti del Consiglio di Gestione investiti di cariche particolari previste dallo Statuto spetta il compenso determinato dal medesimo Consiglio di Sorveglianza.

ARTICOLO 29

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio di Gestione per le delibere riguardanti:

a) la proposta, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;

b) la cessione totale o parziale delle partecipazioni detenute nelle società;

c) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società partecipate convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a pagamento o contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, che comportino, in caso di loro sottoscrizione, la perdita da parte della Società del controllo.

ARTICOLO 30

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, fatti salvi i poteri di controllo "analogo" attribuiti al Consiglio di sorveglianza e specificati dall'art. 39 del presente Statuto.

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal Consiglio di Gestione.

ARTICOLO 31

Il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza ed in ogni caso con periodicità almeno trimestrale; essa può essere effettuata anche per iscritto.

ARTICOLO 32

Il Presidente del Consiglio di Gestione:

a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio precisato al successivo Articolo;

b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;

c) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;

d) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato con cadenza quanto meno trimestrale ai sensi del precedente

Articolo.

In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

ARTICOLO 33

La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Gestione, al Vice Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato, nei limiti della delega.

Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri Delegati, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

CONSIGLIERE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 34

Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare le proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad uno o più dei suoi membri, previo parere vincolante del Consiglio di sorveglianza, che assume la qualifica di Consigliere Delegato.

Per il compimento di singoli atti e negozi, il Consiglio di Gestione potrà delegare poteri anche a singoli suoi membri.

ARTICOLO 35

Il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì, mensilmente al Consiglio di Gestione e almeno ogni sessanta giorni al Consiglio di Sorveglianza, sui principali risultati contabili della Società e delle principali società controllate.

ARTICOLO 36

Il consiglio di gestione può, previo parere vincolante del Consiglio di sorveglianza, nominare un direttore generale, anche estraneo al consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le

competenze funzionali.

Il Direttore Generale:

- a) è il capo della struttura operativa;
- b) è il capo del personale;
- c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato;
- d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;
- e) assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Gestione;
- f) cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ARTICOLO 37

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 9 (nove) membri eletti anche fra non Soci, incluso un Presidente e un Vice Presidente, nominati dall'Assemblea.

I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art.2364-bis cod.civ.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Almeno 2 (due) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere soggetti in possesso del requisito di indipendenza e di comprovata esperienza economico, gestionale e finanziaria, almeno uno dei quali iscritto all'albo dei Revisori Contabili.

Nel caso in cui dovesse verificarsi una incompatibilità a rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza in forza di una disposizione di legge e la stessa non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Sorveglianza stabilisce i compensi per il Presidente, il Vice Presidente nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso.

ARTICOLO 38

Salva diversa unanime decisione dei soci che rappresentano l'intero capitale sociale, la nomina dei membri del consiglio di sorveglianza avviene sulla base di liste, contenenti un

numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, in cui i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, in modo da garantire un'adeguata rappresentanza a tutti i soci.

Ogni ente locale socio ha diritto di presentare una lista, indipendentemente dalla quota societaria posseduta.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante - e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate presso la sede amministrativa della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di quindici giorni sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I membri del consiglio di sorveglianza uscenti sono rieleggibili.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun azionista può votare per una sola lista.

Alla elezione del consiglio di sorveglianza si procede come segue: i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per i seguenti denominatori: 2,3,4,5,6,7,8 e così via fino al numero dei consiglieri di sorveglianza da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista - nell'ordine dalla stessa previsto - e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, sarà preferito quello più anziano per età anagrafica.

Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto il consigliere di sorveglianza decade dalla carica.

Nel caso in cui un consigliere venga meno dalla carica, per

qualsiasi motivo, provvede alla sua sostituzione l'assemblea; in tal caso è proposto per la carica il primo candidato non eletto proveniente dalla lista cui apparteneva il consigliere venuto meno, purché egli abbia reso disponibile, entro la data dell'assemblea, le attestazioni di cui al precedente quinto comma.

Nell'eventualità che l'assemblea non approvasse la sostituzione con le dette modalità, si procede alla nomina del consigliere mancante mediante delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

Il consigliere nominato in sostituzione di quello cessato rimane in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di sorveglianza in carica.

Nel caso di presentazione di un'unica lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ed in assenza di accordo unanime si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

ARTICOLO 39

Al Consiglio di Sorveglianza, quale organo espressione di ogni singolo socio, sono attribuiti nei confronti della società poteri analoghi a quelli spettanti ai singoli enti locali soci nei confronti dei propri servizi. In particolare, il Consiglio di sorveglianza:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, determinandone i compensi; fermo quanto previsto dall'Articolo 25, terzo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;

b) esprime il proprio parere preventivo vincolante sulla opportunità di procedere alla nomina di consiglieri delegati e del direttore generale;

c) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della Società. Nell'esercizio della presente attribuzione, il Consiglio di sorveglianza esercita un'azione propulsiva e propositiva sulle linee strategiche ed operative della Società, in modo da provvedere al necessario coordinamento dell'azione societaria con gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche affidanti; in particolare, al Consiglio di sorveglianza è attribuita la facoltà di impartire direttive vincolanti in tema di linee strategiche aziendali, con precipuo riferimento alla qualità dei servizi prodotti e alle caratteristiche da assicurare per il soddisfacimento

dell'interesse pubblico relativo al territorio nell'ambito del quale vengono prestati i servizi pubblici oggetto di affidamento;

d) approva il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Gestione; la riunione del consiglio di sorveglianza con all'ordine del giorno l'approvazione del progetto di bilancio deve intervenire entro i 45 (quarantacinque) giorni antecedenti la riunione dell'assemblea ordinaria annuale chiamata ad approvare la destinazione dell'utile di esercizio;

e) partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione a ciò delegando il Presidente e il Vice Presidente;

f) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;

g) riferisce per iscritto all'Assemblea, convocata ai sensi dell'art.2364-bis cod.civ., sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze; inoltre, il Consiglio di sorveglianza riferisce sull'attività svolta ad ogni singolo socio, a cadenza almeno semestrale e ogni qual volta ne venga fatta richiesta;

h) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera sulle autorizzazioni relative ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché sulle autorizzazioni relative alle operazioni strategiche, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti. In particolare, il Consiglio di Sorveglianza delibera sulle autorizzazioni relative a:

(i) proposte di operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;

(ii) proposte di modifiche statutarie;

(iii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico, nonché l'acquisto o la vendita di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda di rilevante valore economico e/o strategico;

(iv) investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica e/o che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, al valore del 10% del patrimonio netto;

(v) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica,

fermo restando che l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza sulle operazioni indicate nell'elenco di cui sopra non sarà necessaria ove si tratti di operazioni specificamente contemplate nei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza;

- i) delibera in ordine agli indirizzi relativi alle iniziative culturali e benefiche;
- m) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis cod.civ.;
- n) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto, con particolare riferimento ai poteri di controllo legittimanti l'affidamento diretto di servizi pubblici, così come declinati anche dalla giurisprudenza.

ARTICOLO 40

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza. Inoltre il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) partecipa, come pure il Vice Presidente, alle riunioni del Consiglio di Gestione con facoltà di incaricare un altro membro del Consiglio di Sorveglianza a sostituirlo;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società;
- f) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- g) sovrintende, per le materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza, alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- h) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio

di Sorveglianza, il Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

ARTICOLO 41

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Ciascun ente locale socio ha diritto di chiedere ed ottenere la convocazione del Consiglio di sorveglianza affinché esso deliberi in ordine all'esercizio delle attribuzioni al medesimo demandate ai sensi dell'art. 39 del presente Statuto.

Il Consiglio di sorveglianza è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso.

L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione.

Tuttavia, il Consiglio delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri per le proposte di modifica dello statuto sociale.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'Art.27 del presente Statuto.

Il Consiglio può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.

BILANCIO, UTILI, VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

ARTICOLO 42

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Gestione redige il bilancio, osservate le norme di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

Qualora il bilancio della società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 *bis* C.C.

ARTICOLO 43

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare

con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 44

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 45

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da membri del Consiglio di Gestione e di quello di Sorveglianza, liquidatori e revisore ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse

venire meno all'incarico assunto, le parti provvederanno ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda, s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali. Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

DOMICILIO

ARTICOLO 46

Il domicilio dei soci, dei membri del Consiglio di Gestione e di quello di Sorveglianza del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA

ARTICOLO 47

La società adegua tempestivamente lo statuto alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento all'evoluzione, anche giurisprudenziale, in tema di controllo "analogo" e di ogni altro requisito legittimante l'affidamento diretto di servizi pubblici locali. In ogni caso, le disposizioni del presente statuto non possono essere interpretate nel senso di ridurre, compromettere o comunque intaccare le prerogative di controllo spettante a ciascun ente locale affidante un servizio pubblico.